

BREXIT

Davide Vacher*

*Consigliere ACB

PREMESSA

Con **BREXIT** definiamo quell'evento sociale che ha portato il **Regno Unito** (*Inghilterra, Galles, Scozia ed Irlanda del Nord*) ad uscire dall'Unione Europea, comportando anche un mutamento, che ancora deve spiegare tutti i suoi effetti, negli assetti geopolitici, economici e sociali di tutti i Paesi che ne fanno parte.

Storicamente il Regno Unito, a differenza degli altri Paesi Membri, non ha mai pienamente condiviso l'adesione all'Unione Europea ed ai valori che quest'ultima ha rappresentato ed ancora rappresenta.

Le incertezze sul mercato comune e sulla libera circolazione di beni, capitali e persone tra i vari Paesi UE hanno sempre pesato sul giudizio dello Stato Britannico, tanto da fargli mantenere un ampio distacco rispetto alle politiche comuni con la conseguente non adesione a quelli che possiamo definire i grandi Trattati (in primis il Trattato di Maastricht del 1992 relativo alla creazione della moneta unica dell'Euro).

QUALI SARANNO GLI EFFETTI DELLA BREXIT NEL SETTORE ASSICURATIVO?

ACB ha raccolto una serie di FAQ (*Frequently Asked Questions*) per informare e supportare gli intermediari che operano con il mercato assicurativo inglese.

Le FAQ prevedono una serie di DOMANDE E RISPOSTE:

- di CARATTERE GENERALE,
- specifici quesiti relativi al MERCATO DEI LLOYD'S.





COS'È LA BREXIT?

Il termine **BREXIT** è una contrazione di '**BRITISH EXIT**' e si intende il **PROCESSO DI USCITA DELLA GRAN BRETAGNA** dall'Unione Europea, che è stato avviato dopo il referendum del 23 giugno 2016.

A seguito dei risultati del Referendum, il Regno Unito ha notificato al Consiglio Europeo l'attivazione della procedura di uscita, prevista dall'**ARTICOLO 50 DEL TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA**, che prevede una **CLAUSOLA DI RECESSO** secondo la quale ogni Stato Membro può decidere di ritirarsi dall'U.E.

QUANDO IL REGNO UNITO E' USCITO DALL' UNIONE EUROPEA?

IL 31 GENNAIO 2020 è entrato in vigore l' Accordo di Recesso, approvato dalla maggioranza degli Stati Membri e dal Parlamento Europeo, conseguentemente il Regno Unito non è più uno Stato Membro dell'Unione e ha cessato di essere rappresentato nelle relative Istituzioni **DAL 1° FEBBRAIO 2020.**



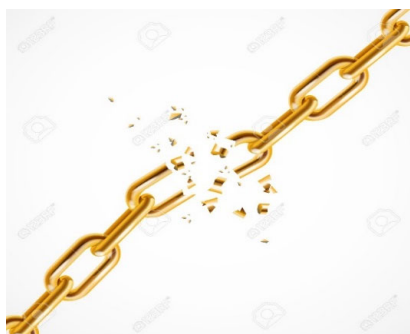
E' STATO PREVISTO UN PERIODO TRANSITORIO?

L' Accordo di Recesso ha previsto un **PERIODO DI TRANSIZIONE FINO AL 31 DICEMBRE 2020**, durante il quale la normativa europea continuerà ad applicarsi come se il Regno Unito fosse ancora uno Stato Membro. Nel frattempo il Regno Unito e l'Unione Europea hanno dichiarato l'intenzione di concludere una serie di accordi finalizzati a garantire il libero nel settore dei servizi, compresi quelli finanziari.

DOPO IL PERIODO TRANSITORIO COSA SUCCEDERÀ PER IL SETTORE ASSICURATIVO?

A PARTIRE DAL 1° GENNAIO 2021 LE IMPRESE DI ASSICURAZIONE E GLI INTERMEDIARI CON SEDE LEGALE NEL REGNO UNITO non potranno più godere del cosiddetto «Regime di Passaporto», che prevede il mutuo riconoscimento delle autorizzazioni e del sistema di Vigilanza, conseguentemente :

- **DOVRANNO CESSARE OGNI ATTIVITÀ DI DISTRIBUZIONE ASSICURATIVA IN ITALIA** e non potranno più stipulare nuovi contratti, né rinnovare quelli esistenti.
- **PERDERANNO LA LIBERTÀ DI STABILIMENTO**, cioè la possibilità di insediare in Italia una sede stabile senza autorizzazione da parte dello Stato Italiano.
- **PERDERANNO LA LIBERTÀ DI OPERARE IN REGIME DI PRESTAZIONE DI SERVIZI**, cioè la possibilità di svolgere l'attività assicurativa in Italia senza avere una sede stabile.



IN OGNI CASO LE IMPRESE SARANNO TENUTE AD ASSICURARE, anche dopo la suddetta data del 1° gennaio 2021, **LA CORRETTA ESECUZIONE DEI CONTRATTI ASSICURATIVI GIÀ IN ESSERE**,

- l'adempimento degli obblighi contrattuali nonché
- la gestione dei sinistri, dei pagamenti, dei riscatti e dei recessi.

COSA STANNO FACENDO LE COMPAGNIE ASSICURATIVE CON SEDE NEL REGNO UNITO?

Il **PART VII TRANSFER** (*Schema di Trasferimento delle Attività Assicurative*) contenuto nel Financial Services and Market Act 2000 **HA PREVISTO LA POSSIBILITÀ PER LE COMPAGNIE UK DI TRASFERIRE L' ATTIVITÀ ASSICURATIVA** ed i relativi rischi assicurati **DAL REGNO UNITO AD UN ASSICURATORE CON SEDE NEI VARI STATI MEMBRI DELL' UE**, senza la necessità di una novazione individuale della polizza o del consenso del contraente.

MOLTI ASSICURATORI BRITANNICI HANNO UTILIZZATO TALE MECCANISMO GIURIDICO per trasferire in territorio dell' Unione tutti i rapporti in essere con i contraenti europei e continuare così ad operare nel Mercato Unico; **TALI OPERAZIONI DOVRANNO ESSERE COMPLETATE ENTRO IL PERIODO DI TRANSIZIONE, CHE SCADRÀ A FINE DICEMBRE 2020.**

Gli assicuratori britannici dovranno informare sia la clientela che gli intermediari in merito ai piani di trasferimento che verranno, o sono già stati attuati, le modalità con cui questi piani di azione influenzeranno i contratti già stipulati e la loro gestione.

COSA SUCCEDERA' AGLI INTERMEDIARI ITALIANI ABILITATI A OPERARE IN UK?



Gli intermediari italiani che vogliono continuare il business in UK devono aderire al **TPR (TEMPORARY PERMISSION REGIME)** per ottenere una nuova autorizzazione o comunque per ultimare il servizio dei contratti in essere in UK dopo il 31 dicembre 2020.

Il TPR consentirà di continuare ad operare nel Regno Unito, ma solo per un **TEMPO LIMITATO DI TRE ANNI**; in tale periodo transitorio potranno essere espletate le pratiche necessarie per ottenere dalle Autorità del Regno Unito l'autorizzazione permanente ad operare in UK.

Gli intermediari dovranno notificare il loro desiderio di beneficiare di tale regime **ALL' AUTORITÀ DI VIGILANZA BRITANNICA (FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY [FCA](#))**



COSA ACCADRÀ A UN CONTRATTO DI ASSICURAZIONE CHE E' STATO STIPULATO CON UN'IMPRESA UK?

PER I CONTRATTI GIÀ IN ESSERE I CAMBIAMENTI CHE POTRANNO INTERVENIRE A SEGUITO DELLA BREXIT NON LIMITERANNO O CONDIZIONERANNO LE CONDIZIONI DI POLIZZA NÉ L'IMPORTO DEI PREMI.

Tuttavia gli effetti della BREXIT sui rapporti contrattuali tra i clienti e la singola Compagnia dipenderanno dalla legislazione nazionale applicabile al singolo contratto di assicurazione.

A PARTIRE DAL 1° GENNAIO 2021 NON SARÀ INVECE PIÙ POSSIBILE
STIPULARE NUOVI CONTRATTI O RINNOVARE CONTRATTI CON IMPRESE AVENTI SEDE IN UK



LE POLIZZE STIPULATE CON UN' IMPRESA UK RESTERANNO VALIDE?

I contratti assicurativi rimarranno validi, ma LA CAPACITÀ DELLE IMPRESE UK DI FORNIRE I PROPRI SERVIZI ASSICURATIVI TRA IL REGNO UNITO E GLI ALTRI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA CAMBIERÀ E DIPENDERÀ DAI PIANI DI AZIONE, che ciascuna impresa ha adottato o sta adottando. In buona sostanza nel caso in cui le polizze siano trasferite ad altra compagnia di un altro Paese UE, la controparte contrattuale cambierebbe, ma i diritti e i doveri contrattuali del cliente resteranno gli stessi, salvo il diritto di recesso del cliente entro 60 giorni.



È NECESSARIO CHIUDERE IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE IN VISTA DELLA BREXIT?

NON VI È MOTIVO DI CHIUDERE UN CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SOLO A CAUSA DELLA BREXIT; molto dipende tuttavia dalle specificità del singolo contratto. L'impresa di assicurazione deve fornire tutte le indicazioni e dare supporto agli intermediari e ai clienti per la valutazione delle varie opzioni.

COSA DEVONO FARE LE IMPRESE DI ASSICURAZIONE DEL REGNO UNITO PER TUTELARE I CLIENTI ITALIANI?

Le imprese di assicurazione UK che operano in Italia devono informare tempestivamente gli assicurati ed i beneficiari dei contratti in vigore, sia coloro che intendono stipulare un nuovo contratto, per renderli consapevoli:

- DEL POSSIBILE IMPATTO CHE LA BREXIT AVRÀ SUI CONTRATTI ASSICURATIVI IN ESSERE.
- DELLE EVENTUALI MODIFICHE CHE INTERVERRANNO SUI CONTRATTI A SEGUITO DELLA BREXIT PER ASSICURARE LA CONTINUITÀ DEL SERVIZIO IN ITALIA (per esempio: la modifica della forma societaria, lo spostamento della sede legale in altro Paese UE, il trasferimento delle polizze ad altra compagnia di un altro Paese UE con contestuale possibilità di recesso, ecc).
- DELLE MODALITÀ CON CUI QUESTI PIANI DI AZIONE INFLUENZERANNO I CONTRATTI GIÀ STIPULATI E LA LORO GESTIONE (per esempio: il diritto recesso, la perdita di protezione fornita da un Fondo di Garanzia nazionale per i casi di insolvenza, nei casi in cui le polizze siano trasferite ad una compagnia di un Paese in cui non esistono simili Fondi).

Le implicazioni direttamente riguardanti

**IL MERCATO ASSICURATIVO
DEI LLOYD'S**



emessa

A SEGUITO DELLA BREXIT COME SI SONO ATTIVATI I LLOYD'S?

I Lloyd's hanno fondato una compagnia di assicurazioni e riassicurazioni con sede in Belgio chiamata LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A. (PER SEMPLICITÀ ANCHE "LLOYD'S BRUSSELS").

La compagnia risulta autorizzata ad operare dalla National Bank of Belgium (NBB) la quale funge da ente regolatore insieme alla Financial Services and Markets Authority belga. Lloyd's Brussels è autorizzata a sottoscrivere tutti i rami danni, mentre non è autorizzata a svolgere attività assicurative nel ramo vita. Gli Agenti di gestione interessati stanno progettando una specifica soluzione per la gestione dell'attività assicurativa nel ramo vita, successivamente alla Brexit.



COSA ACCADRÀ A UN CONTRATTO DI ASSICURAZIONE CHE E' STATO STIPULATO CON I LLOYD'S DI LONDRA?

Per garantire la continuità contrattuale, I LLOYD'S TRASFERIRANNO A LLOYD'S BRUSSELS LE POLIZZE SEE (Spazio Economico Europeo) **RELATIVE AI RAMI DANNI SOTTOSCRITTE DAL MERCATO DEI LLOYD'S TRA IL 1993 ED IL 12 APRILE 2020** (inerenti ad affari diretti) e **FINO ALLA FINE DI OTTOBRE 2020, PER QUANTO RIGUARDA GLI AFFARI DI RIASSICURAZIONE** (che non siano ancora stati sottoscritti da Lloyd's Brussels). Tale trasferimento sarà operato, entro la fine del 2020, seguendo le indicazioni del **PART VII TRANSFER** (*Schema di Trasferimento di Attività Assicurative*) contenuto nel Financial Services and Market Act 2000 britannico.

Il **PART VII DEL FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000** permette il trasferimento di affari assicurativi da un assicuratore regolamentato ad un altro senza il bisogno di dover procedere al trasferimento di ogni singola polizza. Grazie a tale Atto gli affari assicurativi sottoscritti dai membri della Society dei Lloyd's verranno trasferiti alla compagnia dei Lloyd's a Brussels, che diventerà l'assicuratore e gestore del portafoglio.

Tutti gli affari SEE interessati saranno trasferiti a Lloyd's Brussels, con accordi di riassicurazione quota share al 100% con i Sindacati originari. Il trasferimento non modificherà il funzionamento delle polizze.

I TERMINI E LE CONDIZIONI DI POLIZZA SUBIRANNO MODIFICHE?

Il trasferimento delle polizze a Lloyd's Insurance Company S.A. (Lloyd's Bruxelles) **NON COMPORTERÀ ALCUNA MODIFICA AI TERMINI E ALLE CONDIZIONI DI POLIZZA.**



OCCORRERÀ PROCEDERE ALLA NOVAZIONE DELLE POLIZZE?

Secondo le indicazioni del **PART VII** (*Schema di trasferimento di attività assicurative*) contenuto nel Financial Services and Market Act 2000 britannico, **I CONTRATTI NON RICHIEDONO NOVAZIONE.**

Alla parte contraente non è richiesta alcuna accettazione, né firma, salva la facoltà di esercitare il diritto di recesso. A fine giugno 2020, i Lloyd's hanno inviato a tutti i contraenti interessati una comunicazione di carattere informativo relativa alla procedura di trasferimento della attività assicurative, presso la nuova compagnia Lloyd's Insurance Company S.A. con sede a Bruxelles (vedi lettera). I Coverholder hanno ricevuto dai Lloyd's specifiche indicazioni da pubblicare sui rispettivi internet per informare i clienti del trasferimento di tali attività.

QUALI SARANNO GLI IMPATTI DEL TRASFERIMENTO?

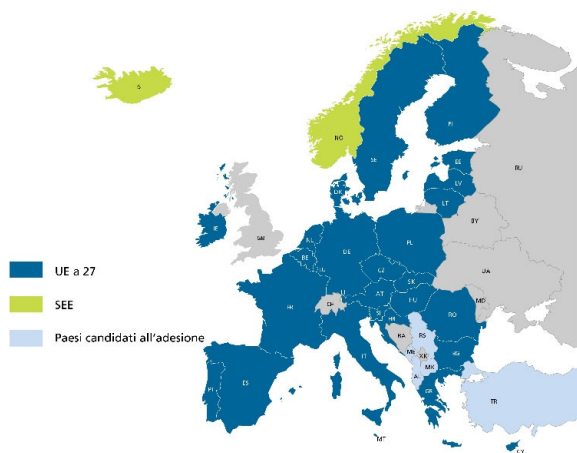
IL TRASFERIMENTO CONTRIBUIRÀ A GARANTIRE UN' ASSISTENZA CONFORME PER LE POLIZZE SEE, anche in relazione alla liquidazione dei sinistri. Il trasferimento **NON MODIFicherà I TERMINI E LE CONDIZIONI DI POLIZZA**, ad eccezione del fatto che Lloyd's Bruxelles diventerà assicuratore e responsabile del trattamento dei dati per quanto riguarda le polizze SEE. Il trasferimento proposto non comporterà alcun cambiamento amministrativo diretto. La procedura di presentazione delle richieste di risarcimento e i pagamenti eventualmente dovuti in sede di liquidazione di una valida richiesta non subiranno conseguenze. Tutta l'attività di gestione seguiranno le procedure di Lloyd's Brussels già in essere.

IN CASO DI RIASSICURAZIONE DOVRANNO ESSERE RINEGOZIATI TUTTI I CONTRATTI?

Le polizze esistenti di riassicurazione passiva, attualmente in vigore in relazione alle polizze oggetto del trasferimento, non saranno trasferite in base a quanto previsto dal **PART VII TRANSFER** (*Schema di Trasferimento di Attività Assicurative*) emesso dalla Financial Services and Market Act 2000 britannico. **NON DOVRANNO ESSERE RINEGOZIATE** in quanto saranno convertite per effetto di legge, in una copertura di retrocessione che si aggiunge al contratto di riassicurazione parziale tra Lloyd's Bruxelles e i Sindacati.

COSA ACCADE IN CASO DI POLIZZE NUOVE E RINNOVI?

DAL 1° GENNAIO 2019 LE NUOVE POLIZZE DEI RAMI DANNI, affari diretti, E TUTTI I RINNOVI dei contratti SEE sono stati trasferiti e sottoscritti da Lloyd's Brussels. Resta pertanto fermo che tutti i rischi dai rami danni riconducibili allo Spazio Economico Europeo devono essere sottoscritti dalla Compagnia Lloyd's Brussels (non dai sindacati del mercato)



CHE COSA ACCADRA' SE LA POLIZZA COPRE RISCHI SITUATI SIA NEL SEE CHE FUORI DEL SEE?

PER LE POLIZZE IN CUI PARTE DEL RISCHIO SI TROVA NEL SEE, SOLO L'ELEMENTO SEE DEL RISCHIO SARÀ TRASFERITO A LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A. (LLOYD'S BRUXELLES) mentre i rischi situati al di fuori del SEE rimarranno invariati e inalterati. La polizza rimarrà intatta e non sarà necessario emettere nuove polizze.

COSA CAMBIERÀ PER I LLOYD'S CORRESPONDENT BROKER PER IL PIAZZAMENTO DEI RISCHI

In seguito alla pubblicazione nel febbraio 2019 da parte di EIOPA della “Recommendation 9”, LLOYD'S EUROPE HA CHIESTO CHE TUTTI GLI INTERMEDIARI NELLA CATENA DI DISTRIBUZIONE SIANO AUTORIZZATI AD OPERARE IN UNO DEI PAESI DELL' UNIONE EUROPEA. E' quindi di fondamentale importanza che i tutti Corrispondenti e Coverholders dei Lloyd's siano certi di collaborare con Lloyd's Brokers autorizzati, a tal fine è possibile consultare la lista pubblicata sul sito Lloyd's Insurance Company di Bruxelles (<https://lloydseurope.com/about/lloyds-brussels-hub/>)



COSA ACCADRA' ALLE LETTERE DI LIBERA COLLABORAZIONE SOTTOSCRITTE DAI BROKER ITALIANI (COVERHOLDER E OPEN MARKET CORRESPONDENT)

Le attuali lettere di collaborazione sottoscritte con i Lloyd's di Londra SARANNO DISDETTATE e i rapporti potranno continuare previo specifico accordo con Lloyd's Insurance Company S.A. (Lloyd's Bruxelles)

QUALE SARA' IL RUOLO DEI MANAGING AGENTS RISPETTO AL PORTAFOGLIO TRASFERITO A LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A.

I MANAGING AGENTS GESTIRANNO LE POLIZZE ED I SINISTRI RELATIVI ALLE POLIZZE TRAFERITE E OPERERANNO IN QUALITÀ DI FORNITORI DI SERVIZI IN OUTSOURCING PER LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A.

Raggiunto l'accordo circa la definizione del sinistro, tutti gli aspetti formali relativi alla documentazione e alla liquidazione verranno espletati da Lloyd's Brussels.